

## **TI\_GERICHTE 33.2002.57 vom 26. August 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-08-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2002.57](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.57)

FR: TI\_GERICHTE 33.2002.57 du 26 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 33.2002.57 del 26 agosto 2002

### **Volltext**

Incarto n.33.2002.00057

ir/gm

Lugano

17 settembre 2002

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 4 settembre 2002 interposto da

---

contro

la decisione del 26 agosto 2002 emanata dalla

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 6 settembre 2002 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 20 giorni per completare e tradurre il proprio ricorso (cfr. Doc. \_);

vista la lettera 14 settembre 2002 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. \_);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;

2. non si percepiscono né tasse né spese;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici